



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

PROVINCIA DI AVELLINO

Decreto n. 3 - Prot. n. 549 del 05.02.2021

Linee guida per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute di Giunta e Consiglio Comunale

OGGETTO: Disposizioni organizzative per lo svolgimento delle sedute di organi collegiali in videoconferenza a causa dell'emergenza coronavirus covid-19 in attuazione dell'art. 73 del Decreto Legge 16 marzo 2020, n.17 c.d. "cura-Italia".

IL SINDACO

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
-

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell'11 marzo 2020”;
- il Decreto Legge 16 marzo 2020 n.18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17.03.2020 in cui all'art.73 si dispone che «al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri e trasparenza previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

Rilevato che i provvedimenti citati, tutti volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispongono la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale, cosa questa che influisce anche sulla presenza congiunta dei Componenti la Giunta e il Consiglio comunale presso la sede municipale;

Dato atto che questo Ente non ha adottato alcun regolamento in merito alle sedute a distanza del Consiglio e della Giunta comunale;

Considerato che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell'azione amministrativa dell'Ente, porre in essere interventi emergenziali e, pertanto, definire linee guida relative allo svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio comunale con modalità telematica con possibilità dei Componenti di partecipare a distanza alle sedute, nel rispetto del metodo collegiale dei rispettivi Organi;

Ritenuto di dover disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta e di Consiglio Comunale mediante collegamento dalle sedi in cui si trova ciascun componente, in videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;

DECRETA

1. Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;

2. di approvare le seguenti **Linee Guida per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute di Giunta e Consiglio Comunale:**

Articolo 1 – Insemediamento virtuale dell'organo collegiale

- 1) Le Sedute della Giunta e del Consiglio comunale, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono svolgersi in modalità integralmente o parzialmente virtuale, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il segretario comunale, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo ed in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione, con utilizzo di webcam e microfono con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (a titolo esemplificativo: P.C., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.
- 2) In ogni caso, le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo assicurano: - la massima riservatezza possibile delle comunicazioni; - la massima sicurezza possibile del sistema; - la possibilità immediata per tutti i partecipanti alla riunione di: percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete; visionare gli atti della riunione; intervenire nella discussione, effettuare una votazione palese.

Articolo 2 – Luogo di svolgimento della seduta

- 1) La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza.
- 2) La seduta si intende valida in videoconferenza anche in luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente e, pertanto, la sede è virtuale con possibilità che tutti o alcuni dei componenti siano collegati in videoconferenza. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune.
- 3) Per le sedute del consiglio comunale la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei consiglieri comunali e/o con la possibilità, eventuale, di un collegamento dedicato in streaming o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità di intervento, mentre per le sedute della giunta comunale la videoconferenza avviene esclusivamente tra Sindaco, assessori e segretario comunale in seduta segreta senza forme di pubblicità.
- 4) La pubblicità delle sedute di consiglio comunale può essere sospesa qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o di questioni che rivestano il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali oggetto di discussione.

Articolo 3 - Modalità di registrazione delle presenze

- 1) Nel verbale va dato atto che la seduta si è svolta in videoconferenza e vanno indicati i nominativi dei componenti presenti nella sede fisica e di quelli collegati da remoto.
- 2) Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti eventualmente presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Giunta o il Consiglio, i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.



- 3) Il segretario comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale.

Articolo 4 – Modalità di svolgimento della seduta


- 1) La seduta, dopo l'appello nominale da parte del segretario comunale, è dichiarata valida dal Sindaco con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti secondo i quorum previsti dal Regolamento, dallo Statuto, dalla legge
- 2) La documentazione degli argomenti posti all'O.D.G. delle sedute del Consiglio comunale può essere trasmessa, a richiesta, ai consiglieri comunali nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di un e mail o PEC all'indirizzo eletto dal Consigliere comunale o, in mancanza, attribuito dal Comune. Per le sedute di Giunta si applicano le stesse modalità, salva la possibilità che la trasmissione degli atti possa essere sostituita con l'illustrazione delle proposte da parte del Sindaco o dell'Assessore delegato in sede di seduta.
- 3) Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco esponendo le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi al termine dei quali si passa alla votazione.
- 4) Al termine della votazione, il Sindaco ne dichiara l'esito.
- 5) La seduta si intende aperta nell'ora in cui il segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti.

Articolo 5 – Sottoscrizione degli atti

- 1) I verbali e le delibere dell'organo collegiale possono essere firmati digitalmente anche in modalità differita dai soggetti non compresenti fisicamente alla svolgimento della seduta.

3. di inviare il presente atto ai Consiglieri ed Assessori comunali, al Segretario comunale, ai titolari di Posizione organizzativa.
4. di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
5. di dare atto che il presente provvedimento va attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

IL SINDACO p.t.
Vincenzo Di Sabato



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 05-02-2021 AL 19-02-2021
OPPOSIZIONI



IL SEGRETARIO COMUNALE